



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 78 del 02.10.2025**

Oggetto: Dissesto finanziario. Autorizzazione al pagamento di debiti derivanti da fondi a gestione vincolata. **Contributo eliminazione barriere architettoniche.**

L'anno duemilaventicinque il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 16,00 è stato convocato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Francesco Pisani	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'Organo Straordinario di Liquidazione

**Premesso:**

che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;

che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assegna all'Organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

che la gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse con vincolo di destinazione ai sensi della vigente normativa rientra nella competenza dell'OSL;

**Considerato che**

necessita procedere al pagamento dei FONDI VINCOLATI contributi eliminazione barriere architettoniche;

il credito risulta attestato nella sua consistenza come da attestazione resa ai sensi dell'art. 254, comma 4, D. lgs n. 267/2000;

**Dato atto che**



- i residui attivi e passivi relativi a risorse con vincolo di destinazione devono essere gestiti separatamente rispetto ai residui da inserire nella massa passiva;
- occorre procedere al pagamento delle somme in argomento, considerata la loro natura e la loro specifica destinazione, oltre al fatto che i fondi dei quali si tratta non possono essere destinati a finanziare la massa passiva, proprio in ragione della loro specifica destinazione;
- occorre procedere con tempestività alla liquidazione di tali residui al fine di evitare possibili rischi di contenziosi;

**Visto**

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che novella il comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che a sua volta sostituisce l'articolo 2-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, prevedendo che, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione e che l'amministrazione dei residui attivi e passivi è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;
- il D.M. 25.07.2023;

**Considerato che**

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata sono esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *“le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata a finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse”*;
- la predetta Circolare chiarisce, inoltre, che *“la competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perché trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge”*;

**Ritenuto che**

- i criteri individuati dalla citata Circolare ministeriale n. 21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto emanati in attuazione della previgente normativa che affidava all'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

**Visti**

- il TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- il D.M. 25.07.2023

per le suesposte motivazioni e considerazioni;  
con votazione unanime

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo;



COMUNE DI CHIETI

- 2) di autorizzare il pagamento della somma di 2.074,78 euro (duemilasettantaquattro/78) pari al saldo del 40% dell'importo dovuto in favore del beneficiario come da attestazione rilasciata dal dirigente Dr. Angela Falcone in data 04.03.2025 (codice creditore CR0481) relativa all' utilizzo di FONDI VINCOLATI "Contributi eliminazione barriere architettoniche", nei limiti delle risorse pubbliche assegnate, confluite nell'avanzo di amministrazione di competenza OSL e disponibili in cassa;
- 3) di dare mandato all'ufficio di supporto dell'OSL all'emissione del relativo mandato di pagamento al beneficiario assegnatario del contributo, sottoscritto dal Presidente;
- 4) di notificare la presente deliberazione agli interessati e comunicare ai dirigenti interessati, per i provvedimenti di seguito;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al competente Ufficio di Segreteria affinché provveda alla pubblicazione tramite l'Albo Pretorio del Comune di Chieti.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



# COMUNE DI CHIETI

*I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"*

*Segreteria Generale*

*C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti*

*protocollo@pec.comune.chieti.it*

---

## ***Certificato di pubblicazione***

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 78** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 06 ottobre 2025 al 20 ottobre 2025.

**La presente copia è conforme all'originale.**

Chieti, 06 ottobre 2025



**Il Segretario Generale**

**Avv. Celestina Labbadia**